



## REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

([http://www.unimi.it/cataloghi/divisi/regol\\_didattico.rtf](http://www.unimi.it/cataloghi/divisi/regol_didattico.rtf))

### ART. 32

#### *Doveri didattici dei docenti e ricercatori*

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Facoltà, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai corsi di studio che fanno loro capo, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.

2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del punto precedente e secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.

I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite.

Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Preside della Facoltà, al quale spetta verificare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico interessato, la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.

3. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le proprie lezioni e attività seminariali, di esercitazione e di eventuale insegnamento in scuole di specializzazione e in programmi di dottorato di ricerca, annotando giornalmente gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento, specificando i giorni e gli orari di effettiva presenza per il ricevimento degli studenti (non meno di tre ore settimanali) e per la partecipazione alle commissioni per il conferimento dei titoli di studio.

La certificazione - che ha anche il fine di fornire elementi per meglio commisurare la distribuzione del carico didattico tra le varie strutture dell'Università e tra queste e quelle di altri atenei - è fatta su un apposito registro, disponibile a richiesta del Preside o del responsabile del corso di studio e da consegnare comunque entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico al Preside stesso, che provvederà a trasmetterlo per le registrazioni statistiche e l'archiviazione agli uffici competenti.

Nel medesimo registro il docente certificherà altresì, secondo modalità determinate dal Senato Accademico, l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze didattiche, di orientamento e dedicate a compiti organizzativi attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.



## Art.10 DPR 11 luglio 1980 n.382: Doveri didattici dei professori.

Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di **250 ore annuali** distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.

Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia.

I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre **100 ore annuali** per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corsi di laurea, con il consenso del professore interessato.

Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.

Art.39 - Regolamento Generale Universitario approvato con R.D.6/4/1924, n.674- **Ciascun professore, deve tenere per ogni corso un registro** nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Questo registro munito, del visto del preside della Facoltà o del direttore della scuola, deve essere alla fine delle lezioni o ad ogni richiesta del rettore o direttore, consegnato alla segreteria dell'Università o dell'istituto. Esso è ostensibile ad ogni richiesta del Preside, del Rettore o Direttore e viene consegnato alla segreteria dell'Università o Istituto alla chiusura dei corsi.



## DOVERI E COMPITI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

*L. 21/2/1980 n. 28, art.7, comma 16:* Ai ricercatori, compresi quelli confermati, è richiesto un impegno a tempo pieno e le norme delegate stabiliranno i criteri e le modalità per la verifica periodica dell'attività didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

*D.P.R. 11/7/80 N. 382, ART. 32: <<Compiti dei ricercatori universitari>>.* I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi della ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare a programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti dei corsi ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche; e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di Istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca.



*D.L. 2/3/1987, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 22/4/1947, n. 158*

## <<Art. 1 - Incompatibilità e regime di Impegno>>

1. L'Ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriale e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.
2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (a), è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore.

La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
<b>Ricercatori</b>
Esercitazione in aula e in laboratorio.
Collaborazione per la preparazione delle tesi di laurea, sperimentazione di nuove modalità d'insegnamento, attività tutoriali.
<b>Ricercatori confermati</b> , oltre alle attività precedenti:
Lezioni integrative ai corsi attivati e attività di seminario.
Partecipazione agli esami in qualità di cultore della materia.